



COMUNE DI GANDELLINO

PROVINCIA DI BERGAMO

COPIA

DELIBERAZIONE N. 38

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2026

L'anno **duemilaventicinque** addì **ventidue** del mese di **dicembre** alle ore **20:20 Casa Comunale**, in seduta **Pubblica** si è riunito il Consiglio comunale, convocato con l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti.

Alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto risultano presenti e assenti i Consiglieri comunali sotto indicati:

Nominativo	Ruolo	Presente	Assente	Da remoto
FLORA FIORINA	SINDACO	Si		
LUBRINI UGO	CONSIGLIERE	Si		
MORANDI MAURO	CONSIGLIERE		Si	
CEDRONI FEDERICO	CONSIGLIERE	Si		
FRIGERI LUCA	CONSIGLIERE		Si	
BELINGHERI NICOLETTA	CONSIGLIERE	Si		
CHIODA GIOVANNI	CONSIGLIERE	Si		
MERLINI BARBARA	CONSIGLIERE	Si		
SALVOLDI OMAR	CONSIGLIERE	Si		
VINCIGUERRA FRANCESCA	CONSIGLIERE	Si		

Tot. **8** Tot. **2**

Partecipa il **SEGRETARIO COMUNALE ANDREA TIRABOSCHI** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **FLORA FIORINA – SINDACO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE
N. 38 DEL 22/12/2025

L'assessore procede ad illustrare analiticamente le varie voci delle aliquote in ambito IMU. La sindaca chiarisce che è stata una scelta non alzare le aliquote perché la pressione è già alta. Salvoldi chiede specifiche rispetto al calcolo dell'IMU.

Entra prima del voto Merlini

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, L. 27 dicembre 2019, n. 160, che dispone:

- al comma 748: *“L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento”;*
- al comma 749: *“Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616”;*
- al comma 750: *“L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento”;*
- al comma 751: *“A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU”;*
- al comma 752: *“L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento”;*
- al comma 753: *“Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento”;*
- al comma 754: *“Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento”;*

VISTO altresì l'art. 1, c. 744, L. n. 160/2019 che dispone: *“E' riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni”;*

RICHIAMATO, inoltre, l'art.1, cc. 756-757, L. n. 160/2019:

“756. A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-

città ed autonomie locali, possono essere modificate o integrate le fattispecie individuate con il decreto di cui al primo periodo.

757. In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote.”

VISTO il D.M. Ministero dell'Economia e delle Finanze 7 luglio 2023, integrato dal D.M. MEF 6 settembre 2024, concernente l'individuazione delle fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificarne le aliquote, e in particolare l'Allegato A, che elenca in dettaglio le fattispecie ai fini della diversificazione delle aliquote IMU;

RILEVATO CHE i comuni, ai sensi dell'art. 1, c. 757, L. n. 160/2019, anche nel caso in cui non intendano diversificare le aliquote, devono comunque redigere la deliberazione di approvazione delle stesse accedendo all'applicazione informatica disponibile nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale (di seguito anche «Portale») che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa, la quale senza di esso non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771;

CONSIDERATO CHE

- le aliquote e le eventuali esenzioni stabilite dai comuni nel Prospetto, ai sensi dell'art. 1, c. 767, L. n. 160/2019, hanno effetto, per l'anno di riferimento, a condizione che il Prospetto medesimo sia pubblicato sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno e a tal fine, i comuni sono tenuti a trasmettere il Prospetto entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;
- il prospetto delle aliquote relative al 2026 deve essere perciò trasmesso per la pubblicazione entro il 14 ottobre 2026;

PRESO ATTO che in caso di discordanza tra il Prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento comunale di disciplina dell'IMU, ai sensi dell'art. 1, c. 764, L. n. 160 del 2019, prevale quanto stabilito nel Prospetto;

VISTO il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 15 in data 30/06/2020, ai sensi delle nuove disposizioni previste dalla L. n. 160/2019;

RICHIAMATA la Delibera di Consiglio n.2 del 10/02/2025 con la quale sono state approvate per l'anno 2025, le aliquote e le detrazioni da applicare ai fini IMU;

DATO ATTO che il Documento Unico di Programmazione 2026-2028 ed il Bilancio di previsione 2026-2028 tengono conto dell'invarianza delle aliquote IMU per l'anno 2026;

VISTO il vigente Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria;

RITENUTO di deliberare e confermare anche per l'anno 2026 le aliquote così come di seguito indicato:

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,6%
Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019	NO
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)	0,1%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)	1,14%
Terreni agricoli	Esenti ai sensi dell'art. 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2019, n. 160
Aree fabbricabili	1,14%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	1,14%

PRECISATO che devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le detrazioni e le agevolazioni previste dalla legge alla condizioni nella stessa stabilite;

VISTI:

- l'art. 172, c. 1, lett. c), D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione *“le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali”*;
- l'art. 53, c. 16, L. 23 dicembre 2000, n. 388, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'art. 1, c. 169, L. 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

CON VOTI favorevoli n. 7 astenuto n. 1 (Merlini Barbara) contrari nessuno, resi per alzata di mano da n. 8 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA
PER QUANTO SOPRA ESPOSTO CHE QUI SI INTENDE INTEGRALMENTE RIPORTATO

1. **DI APPROVARE E CONFERMARE** per l'anno di imposta **2026** il seguente prospetto delle **aliquote** per l'applicazione dell'IMU, come compilato tramite l'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale:

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,6%
Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019	NO
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)	0,1%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)	1,14%
Terreni agricoli	Esenti ai sensi dell'art. 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2019, n. 160
Aree fabbricabili	1,14%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	1,14%

2. **DI PRECISARE** che devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le detrazioni e le agevolazioni previste dalla legge alla condizioni nella stessa stabilite;
3. **DA DARE ATTO** che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2026;
4. **DI PROVVEDERE** entro il termine perentorio del 14 ottobre 2026 all'inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, come previsto dall'art. 1, c. 767, L. 27 dicembre 2019, n. 160, pena inefficacia della stessa;

Successivamente, con separata votazione con voti favorevoli 7, astenuto 1 (Merlini Barbara) contrari nessuno, resi in forma palese, vista l'urgenza di procedere,

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000 al fine di procedere tempestivamente con l'adozione degli atti e provvedimenti conseguenti.

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE
N. 38 DEL 22/12/2025

II SINDACO
f.to FLORA FIORINA

II SEGRETARIO COMUNALE
f.to ANDREA TIRABOSCHI

=====



COMUNE DI GANDELLINO

PROVINCIA DI BERGAMO

AREA CONTABILITA' - TRIBUTI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 45 DEL 17/12/2025

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2026

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA - Art. 49, comma 1°, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267

Ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, si esprime parere **Favorevole** in ordine alla **regolarità tecnica** della presente proposta di deliberazione.

Eventuali note:

Gandellino lì, 17/12/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to LUNA FEDERICO



COMUNE DI GANDELLINO

PROVINCIA DI BERGAMO

UFFICIO RAGIONERIA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 45 DEL 17/12/2025

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2026

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Per i fini previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, si esprime, sulla proposta di deliberazione in oggetto, parere **Favorevole** in merito alla regolarità contabile

Eventuali note:

Gandellino lì, **17/12/2025**

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
f.to LUNA FEDERICO

